



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 del 30/07/2026

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di luglio alle ore 20:30 presso la Sala Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CRESCIMBENI PAOLO	P
ZUCCHINI MATTIA	P
ZOBOLI GIORGIA	P
CORBO MATTEO	P
CALANDRI FRANCESCA	A
POZZOLI LAURA	P
CONTINI ALBERTO	A
PESSARELLI ROBERTO	P
CAMPOMORI FRANCESCA	P
VERONESI MASSIMO	P
VERRI CLAUDIO	P
TCHEN WEI KIEN MASSIMO	A
RUSSO RICCARDO	P

Presenti n. 10

Assenti n. 3

Assessore non consigliere presente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri CAMPOMORI FRANCESCA, VERONESI MASSIMO, RUSSO RICCARDO..

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 639 e 705, della Legge 27/12/2013 n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la TARI (Tassa sui rifiuti), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, commisurata ad anno solare;
- l'art. 1, comma 780, L. 160/2019, ha disposto l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente agli articoli riguardanti la disciplina IMU e TASI, mantenendo espressamente in vigore le norme riferite alla TARI;
- l'art. 1 della Legge n. 147/2013 dispone, al comma 654, *che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."*;
- a norma dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 *"Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;
- il DL del 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, all'art. 3, comma 5-quinquies, (come modificato con Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022, cosiddetto Decreto Aiuti, art. 43, comma 11) ha stabilito che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"* e che *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;

- *il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti/aliquote, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;
- L'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) introduce una modifica all'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 prorogando dal 30 aprile al 31 luglio il termine entro il quale i Comuni devono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Premesso ancora che:

- Arera nella Delibera 386/2023/R/rif istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sul prelievo per la tassa rifiuti, due voci di entrata (UR1 e UR2), di natura perequativa, attraverso le quali l'Autorità intende assicurare la copertura di determinati costi non imputabili al tradizionale PEF, le quali sono espresse in "in euro/utenza per anno", che verranno inserite anche per la tariffazione dell'anno in corso;
- Arera nella Delibera 133/2025/R/rif istituisce, sul prelievo per la tassa rifiuti, un'ulteriore voce di entrata (UR3), di natura perequativa, attraverso la quale l'Autorità prevede "Disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del Decreto legge 124/19 e del d.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24", la quale verrà inserita anche nell'anno in corso;
- con la Delibera 355/2025/R/rif del 29 luglio 2025 Arera ha approvato il Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR) e definito le modalità operative per l'erogazione automatica del bonus a partire dall'anno 2026;
- Arera ha fissato il termine per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti al 30/06/2026;
- La discrasia temporale tra il riconoscimento del bonus sociale rifiuti entro il 30 giugno e la proroga al 31 luglio dell'approvazione del Piano Economico Finanziario

e delle tariffe ha comportato la necessità di approvare, limitatamente al 2026, con delibera di Giunta n. 37, l'emissione dell'acconto TARI 2026 con le tariffe 2025, cui farà seguito la seconda emissione a conguaglio con le tariffe 2026.

Dato atto che:

- l'autorità di regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) in forza dell'art.1 della L. 481/1995 e dell'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 *"...al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico – finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea..."* ha recepito funzioni di regolazione e controllo in materia di servizio rifiuti urbani e assimilati;
- l'art. 6 della deliberazione n. 443/2019 di ARERA disciplina la procedura di approvazione del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO del servizio gestione dei rifiuti;
- ARERA, con la delibera 397/2025/R/rif del 5/08/2025, ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), che disciplina la determinazione delle entrate tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per il quadriennio 2026-2029. Il provvedimento aggiorna e consolida l'impostazione introdotta con MTR-2, utilizzata per il periodo regolatorio degli anni 2024 – 2025, rafforzando trasparenza, coerenza contabile e strumenti pro-efficienza;
- Il Comune di San Giorgio di Piano ha compilato la raccolta dati tramite il metodo MTR-3 per l'aggiornamento dei piani economici finanziari attraverso il portale messo a disposizione da ATERSIR;

Considerato che:

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma deve essere basata su criteri presuntivi che il legislatore ha individuato nei coefficienti contenuti nel D.P.R. n. 158/1999;
- una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'articolo 5 del DPR n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare

alle utenze domestiche in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare;

- per le utenze non domestiche, l'articolo 6 del D.P.R. n. 158/1999 prevede il riparto sia con riferimento alla superficie occupata sia alla tipologia di attività, secondo una produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie, nel caso in cui il Comune non disponga di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;

Preso atto dei coefficienti Ka e Kb per la determinazione della quota fissa e variabile e delle utenze domestiche come stabiliti nelle tabelle riportate nell'art. 4 dell'allegato 1 del D.P.R. n.158/1999 e dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche, che pertanto detti coefficienti sono adottati come descritti negli allegati A) e B) della presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*

- l'art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504 (TEFA);

- l'art.19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre, n.504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n.124 in base al quale *“Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia”;*

Viste:

- la deliberazione del Consiglio locale di Atersir n. 46 del 10/07/2026 di approvazione del Piano Economico Finanziario per gli anni 2026-2029 ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. B) e c) L.R. 23/2011 e della deliberazione ARERA 397/2025/R/Rif.;

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in merito alle proprie entrate, anche tributarie;
- l'art. 42 comma 2, lettera b) ed f) del D.Lgs. 267/2000;
- Il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento TARI vigente;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espresso dal Direttore dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;

Uditi la relazione ed il successivo intervento dell'Assessore al bilancio Zoboli, riportati nel verbale di seduta;

Uditi gli interventi e repliche del Consigliere Verri e degli Assessori Corbo e Zucchini, riportati nel verbale di seduta;

Con n. sette voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Centrodestra Sangiorgese: Consiglieri Veronesi, Verri; Gruppo Insieme per San Giorgio: Consigliere Russo), espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

Per le motivazioni e valutazioni in premessa esposte, che qui si intendono integralmente riportate quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento:

1) di approvare l'allegata articolazione tariffaria TARI da applicarsi per l'anno 2026, come riportata nei seguenti Allegati:

- ALLEGATO A – Tariffe utenze domestiche;
- ALLEGATO B – Tariffe utenze non domestiche;

- ALLEGATO C – Riduzione “utenze non stabilmente attive”;
- ALLEGATO D – Ripartizione dei costi per l’anno 2026 tra ambito utenze domestiche e non domestiche e tra quota fissa e quota variabile;
- ALLEGATO E – Agevolazioni utenze domestiche per conferimenti in S.E.A;
- ALLEGATO F – Agevolazioni per le utenze non domestiche;
- ALLEGATO G – Agevolazioni utenze domestiche per compostaggio;

2) di provvedere alla trasmissione telematica, mediante l’inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall’articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

3) di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza.

Con successiva e separata votazione, con n. sette voti favorevoli, n. tre contrari (Gruppo Centrodestra Sangiorgese: Consiglieri Veronesi, Verri; Gruppo Insieme per San Giorgio: Consigliere Russo), espressi nei modi e forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

CRESCIMBENI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE

MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
